

LINEE GUIDA DI FACOLTA'

SENATO ACCADEMICO	7.4.1998, 20.01.2004; 17.3.2009
RETTORALE	5459 dd. 13.5.1998; 1492/2006 dd. 15.09.2006; 536/2009 dd. 1.4.2009
UFFICIO COMPETENTE	Uff. Staff Affari Generali e Documentali

Data ultimo aggiornamento: 1° aprile 2009 a cura dell'Uff. Staff Affari Generali e Documentali

N.B.: le linee guida di Facoltà approvate dal Senato Accademico fissano i criteri generali per le Facoltà' ai fini dell'eventuale approvazione del regolamento di Facoltà contenente le norme generali cui le Facoltà dovranno attenersi qualora i rispettivi Consigli adottino un apposito regolamento in materia di Consiglio di Facoltà, Consigli dei Corsi di Studio, Comitati per la Didattica, Scuole di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento post lauream

PRINCIPI GENERALI

Regolamento di Facoltà

Dallo Statuto non si evince l'obbligo per le Facoltà di adottare un regolamento di Facoltà (l'art. 24 dello Statuto, con riferimento ai Consigli dei Corsi di Studio, definisce "eventuale" tale regolamento). L'adozione di specifiche norme necessarie - ad esempio - per la disciplina di eventuali Giunta o Commissioni (art.20,5 Statuto), non implica necessariamente l'adozione di un Regolamento di Facoltà.

Vicariato.

Laddove sia prevista la nomina di una carica contemplata dallo Statuto o dai regolamenti previsti dallo Statuto, va prevista la nomina di un Vicario, da effettuarsi con decreto del Rettore nei casi in cui anche la nomina del titolare sia effettuata con Decreto del Rettore.

Consistenza minima e formazione delle rappresentanze

Qualora sia prevista una rappresentanza non quantificata, la relativa consistenza minima deve intendersi pari ad uno. La formazione della rappresentanza avviene mediante elezione ovvero, qualora l'elettorato attivo spetti a non più di tre unità, mediante designazione diretta da parte degli stessi interessati.

Quorum per le deliberazioni.

Risultano immodificabili le norme speciali che prescrivono uno specifico quorum per le deliberazioni vertenti su determinate materie.

Limitazioni di natura deliberativa.

La previsione dello Statuto relativa alle limitazioni di natura deliberativa non può, in assenza di esplicita regolamentazione da parte dello Statuto medesimo, che rifarsi alla normativa vigente.

L'art. 22.3 dello Statuto sancisce infatti che “fatte salve le limitazioni di natura deliberativa, alle discussioni partecipa l'intero Consiglio (di Facoltà)”. Rimane inteso che per “deliberazione” si intende la votazione sulla decisione su un determinato argomento, inscindibilmente connessa con la discussione che la precede. Pertanto, ove siano previste limitazioni “deliberative” su talune materie, esse vanno riferite sia al momento “argomentativo/ dibattimentale” che al momento “decisionale”.

CONSIGLI DI FACOLTÀ

Competenze del Consiglio di Facoltà.

Sono stabilite dall'art. 22.4 dello Statuto. Sono compiti principali del Consiglio di Facoltà:

- a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio, definire l'elenco dei corsi attivati e provvedere alla loro copertura;
- b) programmare e destinare le risorse didattiche in riferimento all'utilizzo e alle chiamate di personale docente e ricercatore, sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove istituiti, e i Dipartimenti interessati;
- c) formulare i piani pluriennali di sviluppo sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove istituiti, e avanzare le relative richieste di posti di ruolo;
- d) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Preside di Facoltà;
- e) approvare la programmazione didattica dei docenti;
- f) proporre le linee programmatiche relative allo sviluppo dei servizi generali di Ateneo;
- g) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle modifiche allo Statuto dell'Università;
- h) deliberare in merito ad eventuali ipotesi di limitazione del numero massimo di iscrizioni ai propri corsi di studio, lì ove normativamente previsto;
- i) decidere in merito al riconoscimento di titoli acquisiti presso Università straniere;
- l) organizzare i servizi di orientamento e tutorato;
- m) sostenere le attività autogestite dagli studenti;
- n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

Composizione del Consiglio di Facoltà.

Ai sensi dell'art. 22.1 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà è composto: dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà; da tutti i ricercatori, da una

rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con non più di duemila iscritti e di sette per le Facoltà con più di duemila iscritti. Il Consiglio di Facoltà delibera la partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà stessa, di consistenza quantitativa non inferiore ad uno e non superiore a quella statutariamente prevista per la rappresentanza studentesca nella stessa Facoltà. Tale partecipazione va intesa in rapporto alla formale appartenenza delle unità di personale a strutture a supporto dell'attività delle strutture didattiche.

Formazione del numero legale.

I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta. Il Senato Accademico stabilisce analoga soluzione relativamente ai docenti in congedo per motivi di studio.

Limitazioni

Fatta salva la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Facoltà, con voto consultivo, degli affidatari di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio in mancanza della costituzione dei relativi Consigli di corso di studio, ai sensi della normativa vigente nessuno può far parte contemporaneamente di più Consigli di Facoltà.

Ai sensi dell'art. 22.5 dello Statuto, ove non vengano costituiti i Consigli dei corsi di studio, gli affidatari di insegnamenti ufficiali nei corsi stessi possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Facoltà con voto consultivo.

Convocazione e funzionamento.

Si richiama quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento generale universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674, ovvero convocazione per iscritto di tutti coloro che hanno qualità per intervenire, almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza con indicazione degli oggetti da trattarsi.

Partecipazione alle adunanze e limitazioni di natura deliberativa (intesa come "discussione seguita dal voto")

Ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto, alle discussioni partecipa l'intero Consiglio. Tutte le componenti esercitano il diritto di deliberare, fatte salve le limitazioni di seguito elencate:

COMPONENTI	MATERIE PER LE QUALI LA COMPONENTE E' ESCLUSA DAL DIRITTO DI DELIBERARE
Associati	<ul style="list-style-type: none"> • destinazione a concorso dei posti di professore ordinario; • dichiarazioni di vacanze; • chiamate relative alla <u>categoria</u> dei professori ordinari. • questioni relative alle <u>persone</u> dei professori ordinari.
Ricercatori	<ul style="list-style-type: none"> • stesse materie, estese alla <u>categoria</u> degli Associati.
Studenti	<ul style="list-style-type: none"> • stesse materie, estese alla <u>categoria</u> dei Ricercatori, <u>dei titolari di Assegni di Ricerca e dei Borsisti</u> • affidamento di insegnamenti e supplenze.
Personale tecn.amm.vo	<ul style="list-style-type: none"> • vedi Studenti.

CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO

Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea e i corsi di diploma. La costituzione del “Consiglio di corso di studio” è eventuale.

Competenze del Consiglio di Corso di Studio.

Ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto, i Consigli di corso di studio, ove costituiti, hanno i seguenti compiti principali:

- a) formulare le linee programmatiche della didattica dei corsi di studio e fare proposte al Consiglio di Facoltà in ordine all'attivazione degli insegnamenti e alla loro copertura;
- b) approvare i programmi degli insegnamenti di propria esclusiva e specifica competenza e predisporre il relativo coordinamento;
- c) esaminare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento della laurea o del diploma e deliberare in merito;
- d) formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine alle modifiche statutarie e ai piani di sviluppo dell'Università, alle richieste e alle chiamate del personale docente e ricercatore e all'utilizzo delle risorse didattiche disponibili;
- e) organizzare i servizi di orientamento e tutorato;
- f) verificare con sistematicità la qualità della didattica, anche in base alle indicazioni del Comitato per la didattica, e adottare tutte le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
- g) formulare per il Consiglio di Facoltà pareri e proposte in merito: all'autorizzazione di congedi per motivi di studio; al riconoscimento di curricula didattici sostenuti presso Università straniere nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca; al riconoscimento di titoli acquisiti presso Università straniere;
- h) espletare eventuali altri compiti ad essi demandati dal Consiglio di Facoltà.

Composizione del Consiglio di Corso di Studio.

A termini dell'art. 24.1 dello Statuto, per ogni corso di studio può essere costituito, con delibera del Consiglio di Facoltà, un relativo Consiglio con almeno tre professori di ruolo, composto da tutti gli affidatari degli insegnamenti ufficiali che afferiscono al corso di studio, dalle rappresentanze dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze nonché la durata dei mandati sono stabiliti nella delibera istitutiva o nell'eventuale regolamento di Facoltà. Per "affidatario" il Senato Accademico (delibera dd. 11.2.1998) considera qualsiasi titolare, a vario titolo, di insegnamento ufficiale in un corso di studio della Facoltà, a seguito di delibera adottata dal Consiglio di Facoltà medesimo con cui viene proposta l'attribuzione nominativa dell'insegnamento ufficiale. I docenti degli insegnamenti comuni ad almeno tre corsi di studio concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti.

Costituzione delle rappresentanze dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo.

Per i ricercatori ed il personale tecn.-amm.vo vengono adottate, con gli opportuni adattamenti, rispettivamente: le procedure contenute nel regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà e le procedure utilizzate dalla Facoltà per le elezioni dei rappresentanti di detto personale nel Consiglio di Facoltà.

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto ai ricercatori sono equiparati gli assistenti del ruolo speciale ad esaurimento.

Nel caso della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, la partecipazione di almeno una unità va intesa esclusivamente in rapporto alla formale appartenenza delle unità di personale a strutture a supporto dell'attività delle strutture didattiche.

Per le rappresentanze degli studenti iscritti ai Corsi il Senato Accademico stabilisce:

- consistenza minima: da 1 a 1000: n. 3; da 1001 a 3000: n. 5; da 3001 a 6000: n. 7; oltre 6000: n. 10.
- elezioni nominali senza liste in un unico collegio elettorale con elettorato passivo corrispondente a quello attivo;
- forme di pubblicità e modalità di informazione nei confronti dell'elettorato attivo e passivo garantite a mezzo affissione negli appositi albi della Facoltà di avviso ufficiale del Preside preceduto da conforme deliberazione del Consiglio.

Limitazioni di natura deliberativa

Per le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo operano limitazioni relativamente alle materie di cui all'art.24, 2, punti a) e b).

Nomina dei componenti del Consiglio di Corso di Studio

La nomina è disposta con decreto del Preside di Facoltà.

Elezione e nomina del Presidente

Ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto, il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno; l'elezione e la durata in carica sono disciplinate in analogia a quanto previsto per il Preside.

L'elettorato passivo deve intendersi riservato a professori di ruolo di prima e di seconda fascia a tempo pieno, affidatari di insegnamento nel corso di studio come titolarità principale.

La nomina è disposta con decreto del Preside di Facoltà.

Per la durata dei mandati si rinvia a quanto stabilito dall'art. 37 dello Statuto (durata triennale) per i componenti elettivi degli organi collegiali previsti, ad eccezione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni accademici.

COMITATI PER LA DIDATTICA

Competenze dei Comitati per la Didattica.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, in ogni Consiglio di Facoltà è istituito un Comitato per la didattica con compiti di osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività didattiche e sulla loro congruenza con le caratteristiche culturali e professionali di ciascun percorso formativo, anche nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

Il Comitato, sulla base anche di parametri oggettivi: analizza l'efficacia delle scelte didattiche dei corsi di studio; presenta al Consiglio di Facoltà una relazione annuale sulle modalità di svolgimento dell'attività didattica nella sua accezione più ampia; formula proposte alla Facoltà per il miglioramento del servizio didattico complessivo.

Composizione dei Comitati per la Didattica.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto il Comitato è composto da docenti e studenti della Facoltà, in misura paritetica, e può avvalersi di esperti esterni secondo modalità definite dalla Facoltà.

Il Comitato elegge un Presidente; le relative modalità e la durata dei mandati sono fissati dal Consiglio di Facoltà.

La relativa nomina È effettuata con decreto del Preside di Facoltà.

Gli esperti esterni possono essere convocati dal Presidente del Comitato, al fine di fornire il proprio contributo tecnico, senza diritto di voto.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM

Istituzione

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, le Scuole di specializzazione e i Corsi di Perfezionamento sono istituiti con decreto del Rettore su proposta delle Facoltà interessate e con delibera del Senato Accademico, acquisita la valutazione di compatibilità finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione.

Organi ed elezioni

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sono organi delle scuole e dei corsi di perfezionamento il Direttore e il Consiglio.

Il Consiglio della Scuola o del Corso di Perfezionamento È composto da: tutti i titolari degli insegnamenti impartiti; da una rappresentanza degli iscritti, eletta con modalità definite nel relativo regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Il Direttore della Scuola o del Corso di Perfezionamento è eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte, secondo modalità e durata fissate dai rispettivi regolamenti. Le relative nomine vengono disposte con decreto del Preside di Facoltà.

Il Consiglio annualmente approva la programmazione didattica e predispone per la Facoltà una relazione consuntiva sull'attività svolta.